



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE E ASSENZA DEL DESTINATARIO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza n. 6539 del 20/10/2025.

Composizione

Pres. Macrì e Rel. Cananzi.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA.

Procedimento notificatorio – Notificazione a mezzo del servizio postale –
Assenza del destinatario al momento della consegna del plico contenente
l'atto - Successivo omesso ritiro presso l'ufficio postale -
Perfezionamento per compiuta giacenza – Fondamento - Presunzione di
conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c.

Massima

In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale,
allorché dall'avviso di ricevimento risulti che l'ufficiale postale, a fronte
dell'assenza del destinatario anche al momento della consegna della
raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere
l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al
mittente, la notifica si perfeziona, per compiuta giacenza, a seguito del
decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario, nonostante
l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), abbia
provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio. (In motivazione
la Corte ha precisato che, in tali casi, la notifica ha raggiunto il suo scopo
poiché, essendo la raccomandata informativa pervenuta presso l'indirizzo
del destinatario, opera la presunzione di conoscenza da parte di
quest'ultimo prevista dall'art. 1335 cod. civ.).

Rif. normativi

Art. 8 della l. n. 890/1982,
Art. 60 del d.P.R. n. 600/1973
Art. 149 c.p.c.
Art. 2700 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 8895 del 18/3/2022, (CONF.)

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro